CONDONI 2003 Le definizioni della Finanziaria non vengono «bloccate» dalla comunicazione all'indagato della chiusura delle indagini preliminari

Avviso del pm, niente stop

L'azione penale si considera esercitata soltanto al momento della richiesta di rinvio a giudizio

Le cause ostative penali all'accesso agli strumenti di definizione della Finanziaria 2003 sono ancora al centro dell'attenzione. Molti sono, infatti, ancora i dubbi che attanagliano i contribuenti: tra gli altri spiccano i temi della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e della valenza delle posizioni soggettive degli amministratori di società ai fini della condonabilità delle posizioni di queste ultime.

La valenza degli avvisi in base all'articolo 415-bis del Codice di procedura penale. Un primo nodo da sciogliere per fugare i dubbi di molti contribuenti indagati in procedimenti penali per reati tributari (e societari o di falso a essi contigui) riguarda la valenza della notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari previsti all'articolo 415-bis del Codice di procedura penale. Questo avviso, introdotto dalla legge 479/1999 per informare l'interessato della possibilità di compiere una serie di attività difensive entro 20 giorni dal termine di questa fase del procedimento, ha mero rilievo processuale, ma non rileva al fine di considerare integrato l'esercizio dell'azione penale, ostativo all'accesso agli strumenti di definizione.

L'avviso che il pubblico ministero ha obbligo di far notificare all'indagato contiene, infatti, l'enunciazione del fatto per cui si procede e delle disposizioni che si assumono violate, con l'avvertimento che l'indagato ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, chiedere al Pm il compimento di atti di indagine nonché di essere interrogato. Solo una volta spirati i 20 giorni (e gli eventuali ulteriori 30 giorni di durata delle indagini suppletive richieste) il Pm può formulare la richiesta di rinvio a giudizio che implica l'esercizio dell'azione penale, atto, quindi, cronologicamente successivo alla conclusione delle indagini.

In pratica, dunque, chi abbia ricevuto notifica della conclusione delle indagini sa di avere almeno 20 giorni per poter compiere una delle definizioni previste dalla legge 289/2002, in quanto prima dello scadere di tale lasso temporale non potrà subentrare la notifica del rinvio a giudizio e della fissazione della data dell'udienza preliminare.

Pertanto, nonostante le Procure della Repubblica inquirenti per reati potenzialmente ostativi stiano dando impulso ai procedimenti per non vedere vanificate le attività di indagini, questa circostanza non preclude le sanatorie degli articoli 8, 9 e 15 della legge 289/2002 fino a quando non interviene il perfezionamento della definizione che si verifica per la definizione liti potenziali una volta compiuto il versamento (anche della prima rata) e depositata l'istanza relativa con allegata quietanza entro i dieci giorni dal pagamento. Per l'integrativa e il tombale questo passaggio si verifica, invece, con la presentazione della dichiarazione integrativa, a prescindere dal momento del successivo versamento.

La responsabilità degli amministratori. Un altro profilo di estremo interesse riguarda la possibilità per le società di accedere a condoni e definizioni quando i loro rappresentanti siano stati già a conoscenza di essere formalmente imputati.

Sul punto possono profilarsi varie situazioni. Per esempio, l'amministratore pro-tempore della società interessata può essere stato imputato per:

- fatti correlati alla sua persona relativi a una personbale pregressa attività illecita e non afferente all'azienda che rappresenta;
- fatti illeciti concernenti l'attività di un diverso soggetto giuridico;
- fatti addirittura commessi a danno della società oggi interessata alla definizione di cui sia diventato poi amministratore (reato del dipendente infedele poi divenuto rappresentante di una società a ristretta base partecipativa).

La causa ostativa relativa agli articoli 8, 9 e 15 non specifica che i reati preclusivi devono essere stati commessi nell'interesse del contribuente che intende condonare o definire, né contiene alcun riferimento al fatto di averli commessi «per eseguire od occultare i predetti reati tributari ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria».

Pertanto, posto che l'azione penale può essere esercitata solo nei riguardi di persone fisiche, potrebbe essere utile inserire, con il provvedimento avente forza di legge che potrebbe ritoccare il testo della Finanziaria 2003, una disposizione che preveda la preclusione solo nei casi di commissione del reato tributario nell'interesse della società-contribuente.

LUIGI FERRAJOLI

Tra i 2.500 e i 4.000 euro i minimi del tombale

VENEZIA ■ Oscilla tra i 2.500 e i 4.000 euro l'importo minimo che le aziende italiane dovranno versare nelle casse dello Stato per sanare la loro posizione con il Fisco. A fare i conti al condono tombale è la Cgia di Mestre, con una simulazione effettuata su un'azienda con ricavi e volume d'affari annuo pari a 40.000 euro, valore della produzione di 15.000 euro, utile di 12.000 e Iva esigibile di 8.000. Secondo la nota, «alla luce delle disposizioni previste dalla Finanziaria 2003 se il titolare di questa impresa vorrà aderire al condono fiscale per i periodi di imposta che obbligatoriamente vanno dal 1997 al 2001 dovrà versare al Fisco un importo medio di 500 euro per ciascun anno di imposta. Nel quinquennio, quindi, un ammontare complessivo di 2.500 euro». Si tratta però di soggetti in regola con gli studi di settore. Per l'azienda congrua, ma non coerente l'adesione costerà 3.500 euro. Per le imprese non congrue e non coerenti l'importo complessivo da pagare diventa 4.000 euro. Secondo la Cgia di Mestre: la finanziaria «consente con poche migliaia di euro di sanare la posizione fiscale di coloro che hanno dimostrato in passato di avere avuto poco rispetto delle leggi dello Stato».